



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO
SEZIONE STACCATA DI PESCARA

INAUGURAZIONE
ANNO GIUDIZIARIO 2025

RELAZIONE
del Presidente Paolo Passoni
sull'attività svolta nell'anno 2024

Pescara 28 febbraio 2025



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO
SEZIONE STACCATA DI PESCARA

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2025

RELAZIONE

del Presidente della Sezione staccata
dott. Paolo Passoni sull'attività svolta nell'anno 2024

Sommario

Relazione del Presidente.....	4
Tabelle e grafici.....	18
Commento ai dati statistici.....	24
Rassegna di Giurisprudenza.....	26

Relazione del Presidente

Signori Ospiti,

ringrazio tutti della Vostra prestigiosa partecipazione a questo consueto incontro annuale, occasione per me gradita di confronto e di resoconto dell'attività giurisdizionale svolta presso la Sezione Staccata del Tar Pescara che ho l'onore di rappresentare.

Senza intendere tralasciare nessuno dei presenti, ai quali vanno ancora rivolti i miei ringraziamenti per aver impegnato il loro tempo nell'assistere a questa cerimonia, porgo un particolare benvenuto alle prestigiose Autorità politiche, civili, militari e religiose, ai Vertici delle Autorità Giudiziarie, ai rappresentanti delle Avvocature pubbliche e del libero Foro.

Quanto al nostro Organo di autogoverno, ho l'onore di avere qui avanti a me la Sig.ra Vicepresidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa, Avv. Eva Sala, la cui odierna presenza in questo Tar costituisce motivo di vanto e di orgoglio non solo per i Magistrati ed il personale tutto di questo Tribunale, ma anche per l'intero Foro di riferimento.

Saluto la collega Presidente Giuseppina Adamo, che ho il piacere di ospitare per il secondo anno consecutivo in rappresentanza della nostra Associazione di categoria.

Mi sia consentito poi di rivolgermi al Presidente del Tar capoluogo –Avv. Germana Panzironi- con modalità un po' meno formali per l'affetto la stima e l'amicizia di lunga data che ci legano fin dal giorno in cui (lei giovanissima, io molto meno) ci siamo conosciuti il giorno della prova orale del concorso al Tar. Sono felice di averLa qui vicino a me, lo scorso anno purtroppo per una indisposizione non è potuta essere presente a questo evento.

Ai miei saluti unisco ovviamente anche quelli dei colleghi qui affianco con i quali condivido ormai da anni la passione del nostro lavoro all'interno della Sezione Staccata (Consiglieri Balloriani, Lomazzi e Giardino). Quando spuntano interPELLI per possibili trasferimenti (in particolare anche per presidenze interne) c'è sempre una sorta di apprensione –e di opera di convinzione a restare- da parte di noi altri colleghi nell'auspicio di rimanere “uniti”, ovviamente entro i limiti di ragionevolezza,. Ma questo comprova il clima di armonia e di intesa. Parlavo di passione non a caso. Si discute spesso, ma con il piacere di confrontarsi per trovare poi soluzioni condivise. In questa “squadra” sento poi di comprendere la collega Presidente Renata Ianigro (qui presente che saluto), con la quale fino a giugno 2023 abbiamo avuto tutti noi il piacere, mai dimenticato, di collaborare e di lavorare insieme.

Tengo poi a darvi i saluti del nostro personale amministrativo, diretto da poco più di un anno dalla dirigente dott.ssa Greta De Martino che con impegno competenza e dedizione provvede all'organizzazione amministrativa del Tribunale. Tutto il personale si è adoperato –come sempre- senza badare ad orari per la migliore riuscita di questo evento, ed anche per questo formulo nei loro confronti il mio più sentito ringraziamento.

Vorrei poi esprimere una riflessione sull'Ufficio del Processo, per il quale –in stretta intesa con la dirigenza e con i colleghi - è stata qui riservata nel 2024 una

particolare attenzione organizzativa, al fine di raggiungere gli importanti obiettivi previsti dalle norme e dalle linee guida di riferimento.

Grazie all'alta preparazione delle funzionarie preposte e delle due valenti tirocinanti qui assegnate, l'UDP sta svolgendo un rilevante sostegno sia nella pianificazione dei ricorsi da fissare (evidenziando eventuali necessità istruttorie, possibili collegamenti con altri ricorsi similari, vizi in rito rilevabili d'ufficio per una pronta definizione etc.), sia nel supporto ai Magistrati attraverso schede di studio sui ricorsi in decisione. Ovviamente tutto parte da una scrupolosa attività di formazione che il nostro personale (non solo di Magistratura) pone in essere, attraverso incontri periodici spesso dedicati ai temi giuridici più attuali che interessano l'attività del Tribunale.

Proprio nel delineato contesto il Tribunale ha incrementato il vaglio preliminare di ricorsi “dormienti” –pur senza ancora imminenti scadenze di perenzione- all'interno dei quali non emerge una recente attività defensionale delle parti ed in specie di parte ricorrente, come nel caso di memorie risalenti o addirittura di ricorsi solitari con sospensive respinte motivate sul fumus, né appellate né in qualche modo confutate, neanche a distanza di tempo. A seguito di tale vaglio, ai singoli ricorrenti sono stati chiesti chiarimenti sull'attualità dell'interesse ad una decisione di merito, con la conseguenza (debitamente preavvertita) che in mancanza di una espressa dichiarazione di interesse si sarebbe proceduto ad una decretazione presidenziale di improcedibilità, in diretta applicazione dell'articolo 84 u.c. CPA.

Detta procedura ha consentito di definire gravami risalenti, evitando la loro inutile confluenza nei ruoli di udienza. Del resto fra riti accelerati, udienze ravvicinate dopo il positivo vaglio cautelare (spesso senza sospensione dell'atto ex art. 55 comma 10 CPA) e motivate istanze di prelievo, il Tribunale è sempre alla ricerca del difficile equilibrio preordinato ad assicurare, da una parte la

tempestività decisionale di ricorsi recenti che invocano la tutela in forma specifica (diversamente pregiudicata finanche da un pur contenuto decorso del tempo), e dall'altra, la cura e il rispetto dell'ordine cronologico; ciò con riguardo ai ricorsi più risalenti che anche quando non sollecitati –ma pur sempre in presenza di un interesse significativo nei sensi prima specificati- non devono essere penalizzati e/o sistematicamente scavalcati da quelli più urgenti.

Si è a tal riguardo cercato fin dalla fase cautelare di raffreddare il contenzioso, sia mediante ordinanze ad ampia motivazione, tali da indurre alla conformazione in corsa dell'attività amministrativa censurata (che hanno spesso determinato la definizione in rito o con cessata materia delle relative cause), sia mediante conversioni di rito e sentenze brevi, soprattutto nei casi di vertenze di pronta definizione su interessi oppositivi, ove il decisum di merito assume connotati autoesecutivi che renderebbero inutile una permanenza nei ruoli. Grazie soprattutto alla dedizione dei miei colleghi, abbiamo definito con sentenze brevi oltre 70 ricorsi, consentendo così di arginare la notevole richiesta di giustizia che il foro ha recentemente riservato a questo Tribunale. Inoltre, proprio con diretto riguardo al delicato profilo delle tempistiche decisionali (profilo attenzionato anche dall'U.E.), non è da trascurare il fatto che, pur a fronte di una cospicua domanda cautelare, la nostra Sezione Staccata si è posta ben **al di sotto della media nazionale quanto al tempo medio di definizione dei giudizi cautelari, attestandosi a 31 giorni rispetto ai 35 registrati in 1° grado su detta scala (nazionale).**

Sotto questo profilo, nel rinviare alla lettura degli allegati dove sono illustrate le varie statistiche (con una lettura e un utile commento dei dati ad opera dell'Ufficio del Processo), vorrei qui evidenziare l'eccezionale incremento di ricorsi depositati lo scorso anno: n. 482, a fronte dei 371 del 2023, con una definizione di 352 ricorsi, che ha consentito di non dare significativi incrementi all'arretrato, soprattutto con riguardo a quello “storico” del triennio, contenuto entro il 28% sul totale dei ricorsi pendenti (n. 871). Tengo anche ad evidenziare

l'incremento dei motivi aggiunti depositati, quasi triplicati, essendo passati da n. 28 nel 2023 a n. 75 nel 2024; lo dico perché ovviamente è un dato che incide sul peso specifico dei ricorsi decisi/da decidere, caratterizzati spesso da tematiche di particolare impegno grazie anche all'altissima qualità del foro, di cui mi preme qui evidenziare – in aggiunta - l'estrema correttezza deontologica. Spero che il dialogo che il collegio ha sempre inteso attivare con i patroni, spesso fin dalla fase cautelare monocratica attraverso frequenti convocazioni *ad horas*, possa esser stato avvertito positivamente dai patroni stessi e dalle parti da loro rappresentate, a prescindere dagli esiti delle decisioni. Spero in particolare che tutto ciò abbia portato a buoni risultati di “giustizia”. Ci confortano, al riguardo, il buon numero di sentenze non appellate (il 59%), e – fra quelle appellate - il contenuto numero di quelle riformate dal Consiglio di Stato (il 21%).

Proprio all'inizio del corrente anno, il Tribunale ha salutato con estrema soddisfazione il ritorno dell'udienza straordinaria per il cd. smaltimento, nella quale si è avuta la possibilità di decidere un cospicuo numero di gravami, a supporto delle nostre forze ordinarie (e degli sforzi a volte straordinari della piccola pattuglia di colleghi che ho la fortuna di presiedere). Nel territorio auspichiamo un po' tutti che per l'avvenire ci venga data la possibilità di celebrare nuove udienze di tal fatta, per le quali –mi piace sottolinearlo- vi è sempre stata un'adesione sicura e convinta.

Quanto ai meriti camerali, mi piace poter affermare che i ricorsi in materia di silenzi e di accesso nell'anno 2024 hanno registrato un positivo decremento, segno di una potenziata attenzione delle PPAA del territorio verso adempimenti di trasparenza e di puntualità provvedimentale. Sull'accesso hanno peraltro influito le nuove regole introdotte con il codice degli appalti (decreto legislativo n. 36/2023), mentre mi rendo conto delle difficoltà delle amministrazioni a fronte di richieste sempre crescenti di accesso civico generalizzato, che da una parte rappresentano un importante strumento di controllo dell'attività pubblica da parte della collettività, ma che dall'altra necessitano di grande attenzione (ove

del caso anche da parte del giudicante) al fine di intercettare eventuali finalità emulative collegate all'abuso del procedimento.

Sui giudizi di ottemperanza (nei quali il Tar anche quest'anno è stato significativamente impegnato) vorrei invece rivolgere un invito alle Amministrazioni chiamate ad attuare sentenze definitive e/o esecutive del GA. Il primo auspicio è ovviamente di evitare più possibile di favorire vertenze di tal fatta, che –ove fondate– testimoniano in qualche modo una disfunzione dell'apparato pubblico nell'assicurare l'effettività della giustizia, correttamente riportata anche dal Consiglio di Stato ad un diritto fondamentale dell'individuo (con severe conseguenze risarcitorie per danni non patrimoniali in caso di loro violazione). Il discorso vale con particolare riguardo alle sentenze autoesecutive ove il ripristino delle utilità lese dal provvedimento impugnato avviene ipso iure con l'annullamento dell'atto e la riespansione del bene della vita compromesso. Qui la violazione del giudicato, che spesso avviene mediante la ripetizione ostinata dell'atto annullato che aveva determinato il pieno riequilibrio della posizione soggettiva lesa, potrebbe configurarsi come una vera e propria “ribellione” al giudicato, da evitare sempre, comunque e dovunque, per ovvie ragioni. Il secondo auspicio lo rivolgo nel caso delle particolari problematiche che può comportare invece la sentenza non autoesecutiva specie ove la conformazione in via amministrativa sia complessa e connotata da (residui) margini di discrezionalità. In questi casi il codice del processo prevede un rimedio (quello dei chiarimenti al giudice, ex art. 112 u.c.) che per l'amministrazione soccombente potrebbe risultare utile e decisivo nel non incorrere in ottemperanze di sorta. Una recente sentenza del Consiglio di Stato , che mi permetto di segnalare per la sua estrema chiarezza di argomentazioni e conclusioni (n. 1029 del 10 febbraio c.m.), ha a tal riguardo ben puntualizzato la natura collaborativa e non propriamente contenziosa di tale istituto processuale, a disposizione delle PPAA resistenti. Spero che tale rimedio venga effettivamente utilizzato e azionato al fine di contribuire a rinforzare anche in via preventiva l'effettività della tutela giurisdizionale. Il Tar è ovviamente a disposizione per dare risposte utili, anche se allo stato

richieste/ricorsi di tal fatta nella presente Sede risultano ancora quasi inesistenti.

A proposito di iniziative mirate ad un proficuo supporto dell'attività giurisdizionale, ho prima evidenziato l'attenzione con cui il Tribunale cura organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Processo.

Le evoluzioni tecnologiche peraltro volano alla velocità della luce, ed un ulteriore ausilio ormai non più futurista (che lo stesso UdP insieme a tutta la Struttura del Tar è chiamato da qui a pochissimo a capitalizzare e utilizzare al meglio) riguarda la cosiddetta intelligenza artificiale, con l'ingresso di alte tecnologie di supporto all'attività del giudice che in molti casi potranno dare nel prossimo futuro (anche in questo Tribunale) le chiavi digitali per tutti gli obiettivi di riduzione dell'arretrato perseguiti attraverso l'istituzione dell'UdP (es. identificazione di ricorsi correlati, ricerca di precedenti giurisprudenziali, rilevazione e visualizzazione immediata di norme e pronunce etc.).

Come ricordato dal Presidente Maruotti in occasione della recente inaugurazione in Consiglio di Stato dell'anno giudiziario, è stata realizzata la piattaforma di Business Intelligence e Intelligenza artificiale che colloca la Giustizia Amministrativa in una posizione di avanguardia a livello internazionale, con il recente riconoscimento del prestigioso premio “Agenda digitale 2024” organizzato annualmente dal Politecnico di Milano per il miglior progetto innovativo tra quelli proposti dalle Amministrazioni centrali.

Il nostro impegno è pertanto quello di favorire da qui a breve, appena possibile, un virtuoso impatto dell'I.A. sull'attività della segreteria giurisdizionale e dell'ufficio per il processo, ottimizzando i tempi di lavoro nell'ottica

dell'efficienza dei servizi (senza alcuno spazio logico per una surreale sostituzione uomo/macchina).

A tal proposito, pur in un argomento così tecnico e per me così poco familiare, vorrei aggiungere alcune modeste riflessioni.

E' ben noto che l'intelligenza artificiale non potrà e non dovrà mai favorire una "giustizia algoritmica" basata su sistemi che elaborino decisioni.

Ritengo che forse l'I.A. non dovrebbe neanche troppo caratterizzarsi per anticipare la probabilità statistica delle decisioni basandosi sulle caratteristiche di un caso.

Senza nulla togliere alle avvertite esigenze di valutare (e ridurre) il cd. il "rischio giudiziario" per chi si appresta ad affrontare processi di sorta, e senza dare spazio alla creatività "imprevedibile" del giudice, penso che la moderna giurisdizione sia sempre più protesa verso la ricerca "atipica" (ove possibile) di una ponderazione decisoria che sappia assicurare, non solo misure (sempre) proporzionate come è logico che sia, ma anche (ove possibile) misure miti e tollerabili per il soccombente, pur senza pregiudizi per la vittoria avversaria: quanto sopra con particolare riguardo a vicende processuali –tipiche della nostra giurisdizione- in cui vengono in conflitto interessi pubblici in tensione connotati da particolare delicatezza, non di rado fatti valere da due amministrazioni pubbliche che si fronteggiano nel processo (con vari controinteressi "nascosti" collegati a comunità molto vaste che finiscono per risentire nel bene o nel male della decisione presa).

Nel nostro foro –anche nello scorso anno- risultano frequenti le controversie fra i singoli Comuni e le ASL di riferimento, con iniziative giudiziarie dell'ente locale intese a contestare misure organizzative della PA sanitaria, preordinate a regolare orari e modalità di accesso della collettività ai nosocomi vicini.

In questo caso la ricerca di un punto di equilibrio (in luogo di un accoglimento o di una reiezione tout court del ricorso) resta a mio parere fondamentale e prioritario, Occorre infatti dare attenzione alle esigenze dei cittadini rappresentate dai singoli Comuni, specie quelli montani ove il percorso per raggiungere d'urgenza strutture sanitarie a valle può risultare spesso pericolosamente complicato al di là di statistiche di basso impatto numerico; ma occorre altresì dare giusto rilievo decisivo alle motivazioni delle Aziende circa la giusta distribuzione delle risorse disponibili, evitando ad esempio che pronunce giudiziarie di accoglimento possano determinare distonie e disagi consequenziali per altre comunità di cittadini estranee al contenzioso, ma di cui pure occorre tenere conto (ad es. mediante depauperamento di altro Ospedale a causa del trasferimento “forzoso” di medici in virtù del comando giurisdizionale). Quanto sopra, peraltro, tenendo in debito conto che le restrizioni di bilancio non possono giustificare deficit di tutela sanitaria, nei sensi più volte sottolineati da questo Tribunale anche nel corso dello scorso anno dovendo le risorse essere dirottate e attinte da altri settori non connotati da impatto su valori fondamentali della persona (ora, da ultimo Corte Cost. 195/24).

Ritengo in buona sostanza che una moderna concezione della giustizia, in particolare quella amministrativa, debba in questi casi consentire al giudicante di sondare e favorire una sorta di incontro e non di scontro fra le parti pubbliche, fin dall'eventuale fase monocratica ex art. 56 CPA, per giungere ad una soluzione mediana in grado di assicurare una tutela equilibrata alle parti in causa, nel rispetto e nella salvaguardia anche delle posizioni soggettive fondamentali di tutti i numerosi utenti di altre comunità comunque interessati dalle misure giudiziarie.

In alcuni casi in questo Tar, attraverso il confronto ragionato e ponderato fra Comune e ASL si è arrivati ad un accordo organizzativo fra le parti atipico e modulato, che ha portato prima ad una rinuncia cautelare e poi ad una sopravvenuta carenza di interesse che ha definitivamente chiuso il contenzioso.

Ho appena illustrato una tipologia di vertenza qui molto diffusa, ma sono numerosi nel nostro territorio svariati casi di ricorsi proposti da pubbliche amministrazione ove la leale cooperazione processuale –che il collegio richiama, auspica e favorisce- resta determinante per la giusta armonizzazione di interessi pubblici in tensione.

Ma logiche simili non riguardano le sole vicende processuali caratterizzate dalla presenza di parti (entrambe) pubbliche.

Occorre del resto avere sempre riguardo a quel principio di correttezza e leale cooperazione fra amministrazione e cittadino, ora esplicitamente previsto nella sede procedimentale dall'articolo 1 comma 2 bis della legge 241/90, che deve trovare logica applicazione anche in giudizio, come corollario di quanto già previsto nel CPA al comma 2 dell'articolo 2, al fine di evitare in radice portamenti di abuso del processo che la giurisprudenza più recente è molto attenta ad intercettare.

In particolare, nella gestione dei cosiddetti interessi legittimi fondamentali risulta sempre necessaria fin dalla fase cautelare una ragionata e delicata composizione di tensioni che dovessero insinuarsi nella cura e salvaguardia di posizioni forti di garanzia costituzionale ma spesso, di fatto, deboli ed esposte nelle dinamiche concrete.

Numerose sono state in particolare le vicende di Residenze per anziani non conformi ai parametri di legge con ordini di evacuazione e di trasferimento degli ospiti che hanno impegnato non poco il Tribunale nel dosaggio di misure idonee a garantire la legalità, salvaguardando però la tranquillità e le sicurezze delle persone fragili (loro malgrado) coinvolte.

Abbiamo più volte sottolineato –specie nella sede cautelare- che in questi casi la tutela primaria non riguarda gli interessi di impresa del ricorrente (comunque aliunde risarcibili), dovendosi invece attivare all'interno del processo le più virtuose energie collaborative fra giudice e le parti in contesa per garantire la tutela anche emotiva degli anziani ospiti, riducendo al minimo incertezze e timori collegati all'abbandono della Struttura (con residenze di destinazione alternativa di almeno pari confort e tenore, da individuare evitando disimpegni e/o rimbaldi di responsabilità fra ricorrente e amministrazione) .

Analoghi discorsi riguardano i minori, in particolare per ciò che concerne il loro percorso scolastico, specie quando trattasi di inidoneità di rendimento ravvisate dagli Istituti di istruzione durante la cd. scuola dell'obbligo.

In determinate occasioni sono stati sentiti dal Tribunale (separatamente) il dirigente scolastico e i genitori al fine di modulare la misura giudiziale più utile per l'alunno, ovviamente nei casi in cui dal vaglio del ricorso emergano criticità meritevoli di approfondimento, nel rispetto dei confini sindacatori del GA ma nel contempo senza rinunciare all'effettività della tutela sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.

Per quanto riguarda gli stranieri, poi, viene applicato uno scrutinio giudiziale che in determinati casi pur portando alla reiezione del ricorso, coinvolge l'amministrazione intimata alla ricerca –ove possibile- di soluzioni alternative, ad

esempio disponendo il vaglio su eventuali conversioni di permesso di soggiorno ad altro titolo rispetto a quello richiesto.

Torna a ripetersi che in questi casi l'interesse legittimo insinuato nelle posizioni soggettive fondamentali richiede a maggior ragione – e per definizione – un impegno di assoluto rilievo da parte dell'Istituzione tutoria, poiché mentre la gestione del diritto soggettivo è governata in proprio dal suo titolare, che si presume sia un soggetto in grado di difenderlo e salvaguardarlo autonomamente, nel caso dei minori e dei soggetti fragili, per salute età o condizione sociale, la Struttura privata in prima battuta se ne ha la possibilità/capacità (si pensi alla famiglia per i minori o gli anziani) e la Struttura pubblica in seconda battuta devono azionare le tutele più rigorose per la salvaguardia di queste fragilità. Quanto alle Istituzioni private, da tempo ormai si parla di interesse legittimo di diritto privato, ma questo testimonia l'attualità e la vis espansiva di questa posizione soggettiva procedimentale prima ancora che processuale, che il giudice amministrativo è chiamato a modulare e salvaguardare azionando tutta la strumentazione (anche atipica) di cui dispone.

A proposito poi delle intemperanze in Abruzzo delle tifoserie calcistiche, anche nelle nostre province di giurisdizione assistiamo purtroppo a ricorrenti episodi di violenza non solo verbale che non hanno riguardato solo tifosi ma gli stessi giocatori protagonisti di risse in campo. Nei diffusi giudizi riferiti ai conseguenziali DASPO irrogati dalle Questure abbiamo cercato - nel l'assoluto rispetto delle forze dell'Ordine e di polizia sempre in prima linea nel garantire la sicurezza pubblica- di intercettare nei singoli casi possibili peculiarità che potessero consentire (se e quando possibile) sponde di mitigazione nei confronti dei giovani coinvolti in modo più marginale nelle azioni nelle azioni (a volte per semplice ossequio dei capi ultras o compagni dominanti). In particolare in alcuni casi si è disposta in sede cautelare l'esclusione del DASPO del giovane calciatore per la sola attività sportiva e di atleta alle dipendenze di società di calcio, mentre in altri casi è stato lo stesso Consiglio di Stato a modulare e ridurre la durata del

DASPO ove ritenuto non proporzionato agli eventi che l'hanno fatto scaturire.

Ebbene, nelle delineate fattispecie, tornando alla prevedibilità delle decisioni del giudice, qualsiasi pronostico basato su una sorta di semplice alternativa on/off fra accoglimento e rigetto potrebbe essere destinato all'insuccesso nonostante i più raffinati sistemi di ricerca di precedenti giurisprudenziali. Ma in questo caso, almeno a parere di chi scrive, non siamo in presenza di "creatività" giudiziaria nell'accezione più instabile e soggettiva, trattandosi piuttosto di giurisprudenza atipica e di "ascolto" da parte del giudicante, conformata alle peculiarità della singola vertenza, non riducibile ad una previsione casistica per affinità di materia. Ed anche in questo senso viene viepiù garantita quella c.d. "riserva di umanità" che l'intelligenza artificiale non intende e non può in alcun modo inficiare, assicurando piuttosto a tutti gli attori del processo un valore aggiunto da utilizzare con ponderazione e cautela.

Vorrei chiudere il mio intervento facendo cenno ad un argomento fonte di numerosi dibattiti, già affrontato lo scorso anno nella presente sede, ma ora direi molto "potenziato" dalla novella al CPA introdotta con la legge 207/2024 del penultimo giorno dello scorso anno. Mi riferisco ai limiti dimensionali dei ricorsi in applicazione dei "criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte", disposti dall'articolo 13 ter delle norme di attuazione (allegato 2). Con la sostituzione del comma 5 e l'introduzione dei commi 5 bis e 5 ter ("al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio") è stato ora introdotto un regime di assoluta severità sanzionatoria nei confronti della parte che si dilunghi oltre i limiti previsti senza previa autorizzazione, con misure pecuniarie (indipendenti dall'esito del gravame) che possono arrivare al doppio del contributo unificato anche in aggiunta a quest'ultimo, secondo una quantificazione rimessa al giudicante sulla base di criteri ivi esposti (entità dello sfioramento complessità del contenzioso). Nel contempo deve ritenersi non più attuale –salvo verificarne l'applicabilità o meno ai giudizi in corso - la disposizione dell'originario comma

5 (ormai abrogato) secondo cui “il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”.

A fronte di tale importante novella il Consiglio di Stato III sez. con recente ordinanza del 25.1.25 n. 352 ha chiesto importanti chiarimenti all'Adunanza Plenaria (anche di diritto intertemporale).

Mi preme evidenziare ancora una volta che nel nostro foro vi sempre stato rispetto dei limiti dimensionali, con una diligente richiesta di autorizzazione preventiva nei (pochi) casi di sfornamento.



La circostanza mi sembra molto lusinghiera, trattandosi di una delicatissima materia che –ove mal governata- potrebbe incidere sul diritto di difesa ex artt. 3 e 24 della Costituzione e art. 6 CEDU (specie, ma non solo, nella pregressa versione dell'articolo 5), fermi comunque restando i poteri-doveri del giudice, da ultimo nel pesante campo sanzionatorio pecuniario, senza alcuna discrezionalità nell' “an”.

Auspico pertanto la permanenza di tale virtuosa attenzione in capo alle parti processuali, anche per evitare fasi decisorie aggiuntive, del tutto contraddittorie rispetto alla finalità dello spedito svolgimento del giudizio prevista dall'articolo 3 comma 2 CPA.


Ringrazio per l'attenzione e rinnovo i saluti.

Paolo Passoni


DEPOSITI



ARRETRATO




PROVVEDIMENTI



	<i>Sentenze</i>	<i>Sentenze brevi</i>	<i>Totale Sentenze</i>
2020	251	44	295
2021	222	135	357
2022	390	43	433
2023	309	16	325
2024	233	73	306


<i>Anno</i>	2024
Decreti Cautelari	66
Ordinanze Cautelari	201
Ordinanze Collegiali	76
Decreti Presidenziali	9
Decreti Collegiali	12

RIPARTIZIONE ESITI SENTENZE



- *Merito: 167 (55%)*
- *Rito: 86 (28%)*
- *Esiti Misti: 53 (17%)*

STATISTICA APPELLI



Su un totale di 306 sentenze e sentenze brevi redatte nel 2024, 179 (59%) NON sono state appellate. Di contro, delle 127 appellate, 66 (21%) sono state accolte nel merito.

STATISTICA SULLE OTTEMPERANZE

- Anno 2021: **27**
- Anno 2022: **30**
- Anno 2023: **41**
- **Anno 2024: 42**

Commento ai dati statistici

Avuto riguardo ai dati statistici, si osserva, conclusivamente, quanto segue.

1. Andamento dei depositi dei ricorsi.

I ricorsi introitati nel 2024 superano di oltre un centinaio quelli depositati nell'anno precedente, passando da n. 371 a n. 482, con un incremento del 30 % (si evidenzia che i ricorsi depositati nel 2023 risultavano già superiori del 7,8% rispetto al 2022). Si registra un trend di crescita anche per quel che riguarda i ricorsi depositati nei primi mesi dell'anno corrente, che superano di due decine quelli introitati nello stesso periodo dell'anno precedente, passando da poco più di 50 ricorsi ad oltre 70. Se si analizza la composizione del contenzioso, emerge la particolare incidenza delle materie dell'edilizia e degli appalti, che rappresentano - rispettivamente, - il 20% e il 3,8% del contenzioso nel suo complesso, attestandosi su livelli superiori alla media nazionale, specie nel raffronto con gli uffici giudiziari pari dimensionati. Inoltre, rispetto all'anno precedente, si evince un incremento dei ricorsi in materia di stranieri e di sicurezza pubblica, nonché di quelli riferiti al variegato ambito dell'istruzione, anche universitaria. Si evidenzia, inoltre, un tendenziale rialzo – seppure lieve - dei ricorsi per l'esecuzione del giudicato. Restano, invece, stabili i ricorsi riferiti ai concorsi e, più in generale, al pubblico impiego. Da ultimo, va altresì evidenziato l'incremento dei motivi aggiunti depositati (quasi triplicati, essendo passati da n. 28 nel 2023 a n. 75 nel 2024) - questo dato incide sul "peso" dei ricorsi decisi/da decidere e sul carico di lavoro dei magistrati.

2. Produttività dell'ufficio.

A fronte del descritto quadro incrementale, la produttività dell'ufficio si è mantenuta alta, nonostante sia mancata, nel corso del 2024, la programmazione di udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato. Sono state pubblicate n. 306 sentenze, di cui n. 73 in forma semplificata. Si è, dunque, registrato un incremento del numero di sentenze brevi (da n. 16 nel 2023 a n. 73 nel 2024) –

questo dato incide notevolmente sulla effettività della giustizia, per via della celerità della risposta giudiziale. Va altresì sottolineato l'incremento del numero di ricorsi definiti con decreti decisori (da n. 1 nel 2023 a n. 32 nel 2024). E' stata confermata la qualità delle pronunce, che hanno mostrato capacità di resistere al vaglio del secondo grado di giudizio. Al riguardo, si evidenzia che il 59% delle sentenze non è stato impugnato, mentre gli appelli accolti rappresentano soltanto il 21% dei gravami proposti.

3. Smaltimento dell'arretrato.

Il TAR Pescara si colloca, di diritto, tra gli uffici giudiziari più virtuosi. Il nostro Tribunale si connota per la scarsità del contenzioso arretrato, intendendo, per arretrato "in senso tecnico", e cioè i ricorsi ultra decennali, ultra quinquennali ed ultra triennali, che incidono in misura minima, pari al 28 %, sul totale dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2024, che è pari a n. 871. Di contro, la gran parte delle pendenze è costituita da ricorsi introitati nel 2024, che rappresentano il 36 % del totale (n. 318 ricorsi).

Rassegna di Giurisprudenza

PRONUNCE 2024 PER RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

ORDINANZE CAUTELARI

1. **TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 29 gennaio 2024, n. 25 (rel. Giardino)**

Centri di accoglienza straordinari – Ordinanza sindacale di sgombero

Illegittimità dell'ordinanza sindacale con cui è stato disposto lo sgombero dell'immobile deputato a centro di accoglienza migranti, per incompetenza, carenza di motivazione e di difetto d'istruttoria.

2. **TAR Abruzzo, Pescara, Ordinanza 28 febbraio 2024, n. 61 (rel. Lomazzi)**

Appalti pubblici di servizi di refezione scolastica nelle scuole – Aggiudicazione

Riconosciuto il diritto di accesso agli atti in favore della seconda classificata in gara per esigenze difensive, ai fini della verifica della correttezza dello svolgimento della procedura e del riscontro della completezza della documentazione prodotta dalla ditta concorrente aggiudicataria, nonché relativamente agli atti intercorsi tra l'Amministrazione e l'aggiudicataria sulla verifica di anomalia dell'offerta.

3. **TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 19 marzo 2024, n. 74 (rel. Lomazzi)**

Appalto del servizio di mensa scolastica – Accesso agli atti di gara

Ai fini della garanzia del principio di trasparenza deve essere riconosciuto il diritto all'accesso relativo alla documentazione tecnica della concorrenza, restando escluse dall'ostensibilità unicamente quelle parti dell'offerta o delle giustificazioni dell'anomalia riguardanti le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa.

4. **TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 23 aprile 2024, n. 116 (rel. Lomazzi)**

Contestazione mancata conformità dei lavori in corso di realizzazione

Il privato, ove compatibile con l'avanzamento dei lavori in corso, può addivenire con l'Amministrazione intimata modalità idonee a proteggere l'area da intrusioni, senza

gravare il proprietario stesso di eccessivi oneri, in relazione al fine pubblico dichiaratamente perseguito; ove la soluzione concordata non possa raggiungersi per l'irreversibilità dei lavori già realizzati, il Comune potrà disporre la prosecuzione dell'opera senza tuttavia esigere rimborsi di sorta fino alla definizione nel merito della vertenza.

5. TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 16 settembre 2024, n. 169 (rel. Giardino)

Ammissione esame di terza media – Deficit di apprendimento – Piano didattico personalizzato

Obbligo dell'istituzione scolastica di apprestare tutte le misure dispensative e compensative necessarie in caso di accertati problemi di rendimento e frequenza scolastica dell'alunno.

6. TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 14 ottobre 2024, n. 200 (rel. Giardino)

Permesso di soggiorno

È sintomo di pericolosità dello straniero la sussistenza di precedenti di polizia ed eventuali imputazioni a suo carico, a nulla rilevando la sopravvenuta remissione della querela da parte della coniuge.

7. TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 18 novembre 2024, n. 220 (rel. Lomazzi)

Servizi ospedalieri – Tutela del diritto alla salute

All'interno del presidio territoriale di assistenza (PTA) durante le ore notturne deve essere sempre assicurata la presenza di un medico, essendo la medesima indipendente e distinta dai servizi già offerti dal 118 e dalla guardia medica.

8. TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 14 dicembre 2024, n. 239 (rel. Giardino)

Piano di risanamento acustico zone interessate dalla movida

Sospensione - per difetto di istruttoria - dei provvedimenti con cui il Comune ha disposto limitazioni ai gestori di locali della zona centrale della città ai fini del contenimento delle emissioni sonore nell'ambito del piano di risanamento acustico.

9. TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 14 dicembre 2024, n. 240 (rel. Giardino)

Scuola pubblica – Mancata ammissione alunno alle classi successive

Riesame del provvedimento con cui è stata disposta la non ammissione dell'alunno alla classe successiva per difetto di motivazione della valutazione del consiglio scolastico ed eccesso di potere.

10. TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 16 dicembre 2024, n. 265 (rel. Giardino)

D.A.Spo.

Esclusione dell'automatismo tra iscrizione nel registro degli indagati e misura di prevenzione in questione.

11. TAR Abruzzo, Pescara, ordinanza 16 dicembre 2024, n. 378 (rel. Giardino).

Concessione – Sfruttamento acque minerali, termali e di sorgente – Ammissione procedura di gara – Concordato preventivo con continuità aziendale

Sulla possibilità del disciplinare di gara di prevedere come causa di esclusione la pendenza di una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, in contrasto con i principi normativi e costituzionali in materia, e sulla competenza all'individuazione dei motivi di esclusione dalle procedure competitive.

SENTENZE

1. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza dell'08 gennaio 2024, n. 7 (rel. Balloriani)

Interessi legali e commerciali di mora nei giudizi davanti al Giudice amministrativo

La somma dovuta a titolo di spese giudiziarie deve essere maggiorata dagli interessi legali, a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa e, inoltre, l'interesse commerciale decorre solo dalla proposizione della domanda giudiziale per l'ottemperanza, e, quindi, non direttamente dal passaggio in giudicato del titolo – fonte, ma solo dalla data di notifica del ricorso per ottemperanza.

2. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 16 gennaio 2024, n. 14 (rel. Giardino)

Divieto di detenzione armi - Discrezionalità

È legittimo il provvedimento di conferma del divieto di detenzione di armi laddove sia intervenuta l'archiviazione del procedimento penale su cui il primo era basato, in quanto fondato su principi e finalità di cautela e prevenzione, essendo sufficiente un giudizio prognostico di tipo probabilistico e discrezionale sulla mera affidabilità del soggetto.

3. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 22 gennaio 2024, n. 20 (rel. Giardino)

Revoca dell'autorizzazione N.C.C. - Comunicazione di avvio del procedimento – Termine di conclusione del procedimento

È illegittimo il provvedimento che sia basato su una motivazione differente rispetto a quella contenuta nella comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo. È, altresì, illegittimo il provvedimento adottato oltre il termine di conclusione del medesimo procedimento e che commini una sanzione sproporzionata rispetto alle anomalie effettivamente riscontrate.

4. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 24 gennaio 2024, n. 21 (rel. Giardino)

Bando pubblico – Sostegni finanziari – Errore materiale – Soccorso istruttorio

Sull'obbligo delle amministrazioni di verifica e controllo sulla correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e, in caso di mero errore materiale qualificabile come “palese”, di attivazione del soccorso istruttorio.

5. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 22 febbraio 2024, n. 49 (rel. Giardino)

Assistenza specialistica scolastica per minori disabili – Risarcimento del danno

Sussiste, in capo agli enti locali, l'obbligo di assicurare e garantire il servizio di assistenza scolastica, senza circoscrizione dello stesso alla gravità dell'handicap, né alla carenza di risorse economiche. Tuttavia, non possono ritenersi configurabili *ex se* danni subiti dalla mancata o ritardata erogazione del servizio, poiché gli stessi devono essere pur sempre allegati e provati in termini di causa-effetto.

6. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 22 febbraio 2024, n. 50 (rel. Lomazzi)

Interpretazione ex art. 653 c.p.p.

Dichiarata la illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego a seguito di avvio di procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione. Quest'ultima, risulta avere efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti all'Autorità pubblica quanto all'accertamento che il fatto non sussiste. Pertanto, non risulta consentito all'Amministrazione di porre a fondamento della responsabilità disciplinare fatti accertati come insussistenti nella loro materialità del giudicato penale, né di ricostruirli in modo differente.

7. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 22 febbraio 2024, n. 57 (rel. Balloriani)

Nullità sopravvenuta nei contratti con causa dinamica per contrasto con gli strumenti urbanistici

Un contratto con destinazione a standard pubblico sarebbe incompatibile con un diverso uso privatistico del bene, ovvero affetto dalla cd. nullità sopravvenuta. La parte non può ottenere da parte del Comune un rinnovo della locazione e, dunque, della destinazione del bene non conforme alle misure di piano da adottare, non avendo tempestivamente impugnato la sopraggiunta previsione urbanistica che incide immediatamente sul regime applicabile al bene e, conseguentemente, sulla validità della eventuale proroga del contratto di locazione.

8. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 27 febbraio 2024, n. 59 (rel. Balloriani)

Appalti pubblici – Esclusione per sentenza penale di condanna

È irrilevante la cessazione dalla carica dell'amministratore che sia stato definitivamente condannato per i reati di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata da parte dell'impresa, se la condanna è superiore ai 18 mesi di reclusione e non sia trascorso almeno un anno dalla cessione della carica.

9. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 4 marzo 2024, n. 66 (rel. Giardino)

Silenzio – Difetto di giurisdizione - Indennità di espropriazione

Non è esperibile il rito avverso il silenzio a tutela di un diritto soggettivo che il privato vanta nei confronti della P.A. Nel caso di specie, infatti, la controversia ha solo apparentemente ad oggetto l'inerzia a provvedere dell'amministrazione; al contrario, un potere autoritativo non è configurabile, essendo il diritto soggettivo vantato dal privato direttamente accertabile dal giudice ordinario.

10. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 19 marzo 2024, n. 76 (rel. Lomazzi)

Natura dell'atto esecutivo di ordinanza cautelare

Una controversia attinente unicamente alle modalità applicative di un'ordinanza cautelare di II grado va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse. L'atto impugnato risulta essere meramente ripetitivo, privo di valore provvedimentale e sprovvisto di autonoma capacità lesiva.

11. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 19 marzo 2024, n. 78 (rel. Giardino)

Appalti – Esclusione – Offerte identiche – Collegamento sostanziale tra concorrenti – Violazione principio di concorrenza

È legittima l'esclusione dalla gara nel caso di riconducibilità delle offerte di due operatori economici ad un unico centro decisionale.

12. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 2 aprile 2024, n. 96 (rel. Lomazzi)

Art. 64 c.p.a. - Prudente apprezzamento degli elementi probatori

Dichiarata l'improcedibilità del ricorso per l'accertamento del silenzio – inadempimento, sull'istanza volta all'adozione dell'atto di acquisizione sanante, ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, desunta da atti ufficiali sia dell'Autorità giudiziaria che dell'Autorità amministrativa, secondo cui, in base a prudente apprezzamento degli elementi probatori ex art. 64 c.p.a., risulta avvenuto il trasferimento di proprietà degli immobili dal privato al soggetto pubblico, con correlato pagamento dell'indennità di espropriazione.

13. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 10 aprile 2024, n. 106 (rel. Giardino)

Mobbing – Risarcimento dei danni – Pubblico Impiego – Impugnazione atti di gestione del rapporto di lavoro

Sulla necessaria unitarietà degli atti persecutori e discriminanti ai fini della configurazione della fattispecie di mobbing, e sulla necessaria impugnazione dei singoli atti autoritativi dell'amministrazione che si suppongono illegittimi ai fini dell'esperimento della relativa domanda di risarcimento dei danni.

14. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 15 aprile 2024, n. 112 (rel. Giardino)

Appalti – Servizi di sicura e controlli aeroportuali

Sulla previsione di sub-criteri o sub-punteggi come sufficiente determinatezza della valutazione delle offerte, sul possesso dei requisiti previsti nella *lex specialis* entro la data di stipula del contratto, e sulla carenza di interesse alla censura per notevole distanza di punteggio tra l'aggiudicataria e la ricorrente.

15. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 6 maggio 2024, n. 141 (rel. Lomazzi)

Affidamento in concessione di una porzione di immobili – inadempimento per forza maggiore

L'aggiudicataria che versa in situazione di morosità non va esclusa sulla base degli accadimenti pandemici, ovvero facendo riferimento all'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore ai sensi degli artt. 1256, 1463, 1467 c.c.

16. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 6 maggio 2024, n. 143 (rel. Lomazzi)

Presupposti di revoca dell'aggiudicazione

Dichiarata la legittimità del provvedimento con il quale si revocava la determina di aggiudicazione dell'appalto del servizio di vigilanza armata, in relazione ai seguenti motivi: - emissione dell'atto di revoca all'esito di una compiuta ed articolata fase di contraddittorio procedimentale; - sussistenza dei presupposti di legge per disporre la revoca dell'aggiudicazione (ossia sopravvenuto motivo di pubblico interesse discendente dalla richiesta di mutamento delle condizioni contrattuali); valutazione di mancata stipula del contratto (valutazione, quest'ultima, implicante all'evidenza la mancata accettazione della clausola in argomento).

17. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 6 maggio 2024, n. 145 (rel. Balloriani)

Rigenerazione urbana e applicazione del decreto sviluppo sul territorio comunale

Le delibere comunali incidono sulla possibilità o meno di realizzare gli interventi. Prevista la possibilità dei Comuni di determinarsi in modo complessivo con una delibera di carattere generale, che riconosca nelle singole aree o per i singoli edifici la sussistenza delle condizioni per applicare la disciplina premiante in deroga alla disciplina urbanistica ordinaria.

18. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 14 maggio 2024, n. 155 (rel. Balloriani)

Ordinanze contingibili e urgenti – Demolizione edificio – Bonifica area inquinata – Legittimazione passiva.

La legittimazione passiva delle ordinanze contingibili e urgenti sul piano pubblicistico spetta al proprietario, il quale è tenuto a intervenire sull'edificio al fine di eliminare i rischi per l'incolumità pubblica e privata, salvo poi eventualmente agire nella sede giurisdizionale competente per cercare di rivalersi del danno patrimoniale subito, nei limiti della causalità imputabile al soggetto inquinatore che verrà accertata in quella sede, prescindendo - le predette - dall'accertamento della responsabilità del destinatario nella creazione della situazione fonte di pericolo.

19. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 22 maggio 2024, n. 162 (rel. Lomazzi)

Disapplicazione/invalidazione di regolamento

Le infrastrutture di telefonia mobile vengono considerate opere di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, compatibili con le varie destinazioni urbanistiche di zona, ove il fine perseguito è quello di raggiungere una buona

copertura del territorio con la rete di telecomunicazione. Pertanto, il Comune non può prevedere aggravii procedurali non stabiliti nella disciplina primaria, in adesione ai principi di gerarchia delle fonti, di certezza del diritto, di effettività della tutela giurisdizionale e secondo il noto brocardo “*iura novit curia*”.

20. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 31 maggio 2024, n. 172 (rel. Lomazzi)

Demanio marittimo – ombrelloni infissi su spiagge - ordine di rimozione stagionale

Dichiarata la legittimità del provvedimento con il quale il Comune ha ordinato, nei confronti di una società che gestisce un'area demaniale marittima destinata a stabilimento balneare, la immediata rimozione degli ombrelloni e relativi basamenti infissi al suolo, in considerazione del fatto che l'area deve essere nuovamente concessa a seguito di gara, e che il relativo bando prevede espressamente che la medesima spiaggia, sino al termine della procedura selettiva, deve essere libera.

21. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 4 giugno 2024, n. 177 (rel. Giardino)

Appalti – Servizio di riparazione e manutenzione reti idriche e fognanti – Esclusione – Ratifica

Sul provvedimento di ratifica e sul sub-procedimento di verifica, disposto dalla stazione appaltante, delle offerte anormalmente basse.

22. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 11 giugno 2024, n. 178 (rel. Lomazzi)

Accesso agli atti – Indagini giornalistiche – Interesse diretto, attuale e concreto

Va riconosciuto il diritto di accesso agli atti in presenza di un interesse diretto, attuale e concreto, nonché del nesso di strumentalità tra l'interesse e l'oggetto dell'accesso, identificato, nello specifico, nello svolgimento di indagini giornalistiche.

23. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 24 giugno 2024, n. 186 (rel. Lomazzi)

Farmacie rurali – scontistica obbligatoria

La definizione di “farmacia rurale” è contenuta nell'art.1 della Legge n.221 del 1968, secondo cui le stesse sono “ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti”. Pertanto, le farmacie in esame vengono individuate secondo la loro precipua ubicazione, ovvero collocazione territoriale, con

la conseguenza che, ai fini della scontistica obbligatoria, ex art. 8 del D.P.R. n.371 del 1998 e art.1, commi 40, 40 bis della Legge n.662 del 1996, e quindi del calcolo del fatturato, rilevano le singole sedi farmaceutiche e non l'unica società intestataria delle medesime.

24. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 10 luglio 2024, n. 207 (rel. Giardino)

Urbanistica - Ambiente – Beni storici e culturali – Tratturi d’Abruzzo

Sulla competenza delle Soprintendenze in materia di individuazione e perimetrazione dei tratturi che conservano l’originaria consistenza e possono essere reintegrati. Spetta alle predette, infatti, rendere parere vincolante, connotato da ampia discrezionalità tecnica, cui i Comuni devono attenersi nella predisposizione dei relativi Piani Quadro Tratturo.

25. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 5 agosto 2024, n. 239 (rel. Giardino)

Urbanistica – Strumenti regolatori comunali – Permesso di Costruire – Vincolo Archeologico

Sulla prevalenza del Regolamento Edilizio Comunale vigente al momento della presentazione della domanda, sul rapporto dello stesso con il Regolamento Edilizio – Tipo, e sul previo parere della Soprintendenza per il rilascio del titolo edilizio in caso di area contigua a zona potenzialmente sottoposta a vincolo archeologico.

26. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 9 agosto 2024, n. 240 (rel. Lomazzi)

Caratteristiche della verificaione

L’istituto della verificaione comporta l’intervento in funzione consultiva del Giudice e di un Organismo qualificato per la risoluzione di controversie che implichino l’apporto di competenze tecniche. Le conclusioni di carattere tecnico del verificatore si atteggiano a limitata sindacabilità e censurabilità, ove emerga una verificaione sorretta da istruttoria e motivazione approfondite e complete, con ponderazione e valutazione di tutti gli elementi in gioco, ivi compresi interessi e rivalutazioni.

27. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 12 agosto 2024, n. 243 (rel. Lomazzi)

Approvazione atti – procedura valutativa per la chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia

I criteri di valutazione fissati, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, vengono stabiliti sulla base di valutazioni strettamente tecnico – discrezionali, sindacabili e quindi censurabili solo in ipotesi di evidenti vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà e irragionevolezza. Parimenti, gli indici bibliometrici rappresentano solo una ridotta parte dei criteri di valutazione, rispetto alla valutazione complessiva dell'attività di produzione scientifica, di ricerca e didattica dei concorrenti. Detti indici, infatti, hanno carattere meramente quantitativo, e su di essi prevalgono i criteri qualitativi di valutazione dell'attività dei concorrenti.

28. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 16 agosto 2024, n. 244 (rel. Lomazzi)

Abbandono edilizio – Degradato cittadino - Collaborazione parte pubblica e privata

Sul necessario coordinamento e collaborazione tra Comune e privato circa la messa in sicurezza e pulizia delle aree di proprietà abbandonate, e sull'impossibilità del Comune di eseguire gli interventi stessi, con conseguente rivalsa sul privato per inottemperanza di quest'ultimo ad un'ordinanza eccessivamente generica.

29. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 14 settembre 2024, n. 258 (rel. Lomazzi)

Ricorso elettorale – Elezioni comunali – Annullamento

L'autentica delle schede da parte del segretario anziché da parte degli scrutatori costituisce una mera irregolarità che, in quanto tale, non è in grado di inficiare il risultato dell'elezioni, quando non è addotto alcun minimo elemento di prova sull'alterazione della volontà degli elettori che si sono espressi, dovendo, in materia elettorale, considerarsi preminente il rispetto della volontà dell'elettore, con conseguente prevalenza dell'interesse pubblico alla stabilità del risultato elettorale.

30. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 14 settembre 2024, n. 259 (rel. Giardino)

Ricorso elettorale – Dies a quo computo termini per la proposizione del ricorso

Il termine di 30 giorni di cui all'art. 130, comma 1, lett. a) c.p.a. decorre dalla data di chiusura del verbale di proclamazione degli eletti e non dalla pubblicazione del medesimo nell'Albo Pretorio del Comune.

31. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 25 settembre 2024, n. 269 (rel. Balloriani)

Edilizia e urbanistica – realizzazione di un “bungalow” - appartenenza alla categoria dei beni immobili

In materia di edilizia e urbanistica deve ritenersi che i cc.dd. “bungalow” aventi determinate caratteristiche costruttive rientrano nella categoria dei beni immobili. In particolare, devono essere considerati beni immobili ai sensi dell’articolo 812 c.c., i bungalow che: a) consistano in strutture infisse stabilmente al suolo, costruite su basamenti in monoblocco in ferro scatolare di varie forme e dimensioni, aventi una altezza media di 2,50 ml e una struttura portante in legno; b) siano collegati alla rete elettrica, idrica e fognaria; c) poggiino in forma stabile su blocchi in latero cemento e blocchi di elementi in cemento vibrato rinforzati con tiranti in ferro, in più punti.

32. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 1 ottobre 2024, n. 277 (rel. Lomazzi)

“Petitum sostanziale” quale criterio di riparto di giurisdizione

Ai fini del riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo vale il criterio del cd. “*petitum sostanziale*”, avuto riguardo, dunque, all’intrinseca natura giuridica della posizione soggettiva dedotta in giudizio. Pertanto, si dichiara inammissibile un ricorso volto all’accertamento di un diritto soggettivo all’assunzione, e la definizione della lite va devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

33. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 14 ottobre 2024, n. 292 (rel. Giardino)

Divieto di Cessione Contratti della P.A. – Cessione di Ramo d’Azienda - Servizi di Trasporto Pubblico Locale

Sulla legittimità del diniego opposto dalla P.A. nei confronti del proprio contraente, e relativo alla possibilità per l’appaltatore di rendersi cessionario di ramo d’azienda di una differente società, facendo riferimento ad una espressa previsione contrattuale in tal senso.

34. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 23 ottobre 2024, n. 303 (rel. Giardino)

Pubblico impiego – Trasferimento “a domanda” Legione Carabinieri

Non costituisce violazione o elusione del giudicato il provvedimento di secondo grado dell’amministrazione con cui, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, si riesamina la

posizione del ricorrente, dietro adeguata motivazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, ove altresì, emendando i vizi riscontrati, non si soddisfino comunque le aspirazioni e richieste del privato.

35. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 30 ottobre, n. 314 (rel. Giardino)

Contratti pubblici – Proroga

È illegittima la reiterazione degli atti di proroga del contratto di affidamento, poiché esula dalla *ratio* stessa dell'istituto. Infatti, la proroga è configurabile esclusivamente laddove sia stata prevista *ab origine*, sia limitata temporalmente alla conclusione della procedura per il nuovo affidamento, e sia giustificata da ragioni imprevedibili ed eccezionali.

36. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 30 ottobre 2024, n. 315 (rel. Giardino)

Vincolo di interesse culturale – Alienazione beni culturali

Il requisito della “vetustà” dell’opera, ai fini della Dichiarazione di interesse culturale, in assenza di dati certi, può desumersi da elementi presuntivi, purché precisi e concordanti.

Sull'ampio margine di discrezionalità tecnico-valutativa di cui gode la Soprintendenza, sul mero “interesse culturale semplice” sufficiente qualora la proprietà sussista in capo ad un ente pubblico e lo stesso proponga istanza di verifica dell’interesse culturale, sull’irrelevanza delle trasformazioni che l’immobile ha subito nel corso del tempo e sulla “presunzione di interesse culturale” che rende non configurabile un silenzio significativo in caso di mancato rispetto del termine per la verifica in questione.

37. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 11 novembre 2024, n. 325 (rel. Balloriani)

Università - Iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea in medicina

L'iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea in medicina deve basarsi su un diverso criterio rispetto a quello utilizzato per la prima immatricolazione, finalizzato a valutare gli studenti provenienti dalle scuole superiori rispetto alla loro idoneità a frequentare il primo anno del corso di medicina. L'iscrizione ad anni successivi al primo deve basarsi, invece, su un'ulteriore e diversa selezione, fondata

sulla valutazione dei crediti formativi, propedeuticità del curriculum, e pertinenza degli esami in relazione a quelli del corso di medicina.

38. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 26 novembre 2024, n. 348 (rel. Giardino)

Urbanistica – Case funerarie – Piano Regolatore comunale

È legittima la previsione, all'interno degli strumenti urbanistici comunali, di limiti o divieti alla realizzazione di case funerarie, rispetto a quelli stabiliti dalla normativa regionale, in ulteriori e diversi ambiti del proprio territorio o in precisi immobili, laddove ciò sia supportato da adeguata e specifica motivazione per la tutela di rilevanti interessi pubblici, come l'incompatibilità con la destinazione d'uso delle zone agricole e l'insostenibile maggiore carico urbanistico.

39. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 2 dicembre 2024, n. 358 (rel. Lomazzi)

Appalto del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale in discarica – Consegna dell'appalto in via d'urgenza

La stazione appaltante ha la possibilità di consegnare l'appalto in via d'urgenza in casi particolari di eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali e cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico e culturale, oppure per gravi danni all'interesse pubblico discendente dalla non immediata e tempestiva esecuzione dell'appalto.

40. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 7 dicembre 2024, n. 365 (rel. Giardino)

Appalti – Servizi di assistenza domiciliare – Principio di rotazione – Esclusione operatore uscente – Motivazione

La scelta dell'Amministrazione di escludere l'operatore uscente dalla procedura negoziata senza bando, in quanto volta ad evitare un'illegittima rendita anticoncorrenziale di posizione, non necessita di motivazione rafforzata, la quale sarebbe stata invece necessaria qualora l'Amministrazione avesse voluto derogare al principio di rotazione e invitare alla procedura l'operatore uscente.

41. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 23 dicembre 2024, n. 383 (rel. Giardino)

Concessioni Stradali

Non è coercibile, da parte del giudice amministrativo, l'obbligo dell'Ente pubblico di subentrare nella titolarità di concessione stradale e dei relativi oneri, se non sia ancora divenuto definitivo il passaggio di proprietà stradale in favore dell'Ente stesso.

42. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza del 31 dicembre 2024, n. 393 (rel. Balloriani)

Edilizia - Principio dell'accessione e legittimazione passiva del proprietario della costruzione e del suolo nel caso di sanzioni

I c.d. “bungalow” rappresentano beni immobili realizzati su terreni altrui e, in quanto stabilmente uniti al suolo in modo artificiale, appartengono per accessione a chi ha la proprietà della piazzola stessa. Pertanto, un eventuale contratto di natura personale per il posizionamento di tali strutture sulle piazzole non può valere, tra l'altro, al fine di derogare al fenomeno dell'accessione, ove presupponga pur sempre il mantenimento della loro natura mobile, incompatibile con il dato fattuale realmente accertato, con conseguente sua nullità per inesistenza dell'oggetto.

43. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 28 gennaio 2025, n. 56 (rel. Balloriani)

Conversione azione di annullamento in azione di nullità - Rapporto tra giudizio di merito e di ottemperanza

La proposizione dell'azione di ottemperanza unitamente a quella di impugnazione con il rito ordinario non rende la prima inammissibile, quando entrambe le domande siano state proposte nei confronti delle stesse parti e abbiano a oggetto gli stessi atti, sebbene considerati sotto profili diversi, e perseguano lo stesso interesse sostanziale. Inoltre, la richiesta di pronuncia di annullamento per vizio di violazione o elusione di giudicato - e non di quella dichiarativa di nullità - non rende inammissibile la domanda, atteso che essa è comunque tesa a far valere la invalidità del provvedimento. Pertanto, nel riqualificare la domanda come azione di nullità sulla base della *causa petendī* proposta dai ricorrenti, il Giudice non compie alcuna modifica *ultra petita*, ma si limita a dare corretta qualificazione giuridica alle conseguenze del vizio dedotto e alla domanda di invalidità prospettata, dunque al *petitum*, al di là dell'errato *nomen iuris*.